



COMUNE DI SCILLA
CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

Prot. 2003 del 12.06.2022

ORDINANZA n. 267 del 12.06.2022

OGGETTO: Misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19 (Art.50 del D.Lgs.267/2000). Quarantena con sorveglianza attiva.

IL SINDACO

RICHIAMATO il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 con cui sono state recate *Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale*, tenuto conto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 quale emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 giugno 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 Luglio 2020 con il quale le misure del DPCM 11 giugno 2020 vengono prorogate fino al 31/07/2020;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 55 del 16 luglio 2020 recante Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni attuative del DPCM 14 luglio 2020;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n.60 del 12 agosto 2020 recante Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni per la prevenzione dei contagi connessi ai rientri nel territorio regionale delle persone fisiche;

ALLA LUCE del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020 e del 4 novembre 2020 atti a contenimento della diffusione della pandemia da COVID-19;

VISTE tutte le vigenti ordinanze del presidente delle Regione, emanate ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica per l'emergenza COVID-19 ;

VISTA l'Ordinanza del presidente della Regione n.79 del 23 ottobre 2020- Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Aggiornamento delle disposizioni regionali di cui alla Ordinanza n. 73/2020 ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione n.80 del 25ottobre 2020- Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art.

32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Aggiornamento delle disposizioni regionali di cui alla Ordinanza n. 79/2020, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020 e del DPCM 24 ottobre 2020

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione n. 90 del 29 novembre 2020- Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni inerenti l'entrata in vigore dell'ordinanza del Ministero della Salute 27 novembre 2020, sul territorio regionale;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione n. 4 del 30 gennaio 2021 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni relative all'entrata in vigore dell'ordinanza del Ministero della Salute 29 gennaio 2021 e ulteriori misure di mitigazione nel territorio regionale;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione n. 10 del 05 marzo 2021- Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni relative alle attività scolastiche e universitarie in presenza;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione del 04 aprile 2021- Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni conseguenti all'entrata in vigore dell'Ordinanza del Ministero della Salute 2 aprile 2021 e del Decreto Legge 01 aprile 20021 n. 44, nel territorio regionale;

Visto il Decreto Legge del 30 Dicembre 2021 - Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.

VISTA la comunicazione telefonica comunale del 03/03/2022 mediante la quale si trasmette che **nata** a il e residente in Via Scilla, risulta positiva al COVID-19, si dispone la misura della quarantena obbligatoria presso l'attuale residenza dal **01/03/2022 al 07/03/2022** e al termine del preindicatedo periodo risulti effettuato un tampone molecolare con esito negativo.

DATO ATTO che le presenti misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19:

- sono state elaborate a seguito di un'attenta attività di comparazione della tutela del diritto alla libertà dei cittadini, con la tutela del diritto alla salute della comunità amministrata, ritenuta prevalente rispetto alla prima, tuttavia restringendola nella sua efficacia nella misura strettamente necessaria alla consegna del responso sanitario circa l'accertata negatività del tampone rino-faringeo a cui va sottoposto il cittadino rientrante;
- vengono qui dettate nel rispetto delle disposizioni normative statali e regionali richiamate, ritenute da questo Ufficio necessarie a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede nazionale, tenuto conto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;
- rientrano nelle competenze demandate ai Sindaci, operanti a mezzo l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti ricorrenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, sulla base del dato testuale del comma 5 dell'articolo 50 del T.U.E.L. n. 267/2000, e nell'esercizio delle funzioni di Autorità Sanitaria locale, attribuzione questa riconosciutagli ex art. 13, co. 2 della legge n. 833/1978, la cui attualità è confermata dalla

disposizione di cui al comma 5 del medesimo art. 50, ai sensi del quale il sindaco esercita le funzioni imputategli quale autorità locale;

VISTO l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. 267/2000 disciplinante il potere di ordinanza contingibile ed urgente del Sindaco in materia di emergenze sanitarie o d'igiene pubblica;

ORDINA

DI DISPORRE, come dispone, e per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate, assunte anche ai fini dell'obbligo di cui all'articolo 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm. e ii., la misura precauzionale della quarantena obbligatoria con sorveglianza attiva da parte della competente autorità sanitaria ASP 5 di Reggio Calabria, a carico di **nata** a il e residente in Via Scilla, risulta positiva al COVID-19, si dispone la misura della quarantena obbligatoria presso l'attuale residenza dal **01/03/2022 al 07/03/2022** e al termine del preindicatedo periodo risulti effettuato un tampone molecolare con esito negativo.

Durante detto periodo di quarantena è fatto obbligo di tenere una condotta di vita rigorosamente isolata all'interno del domicilio, ponendo espresso divieto di spostamento dallo stesso, se non espressamente autorizzati dall'ASP 5 di Reggio Calabria, evitando di avere contatti fisici di alcun genere con familiari conviventi, con soggetti estranei a detto nucleo familiare, osservando con senso di responsabilità e di rispetto verso se stesso e nei confronti dei propri familiari, le seguenti norme comportamentali:

- a) disporre di servizi igienici, ove possibile, ad uso esclusivo, ovvero in caso di uso promiscuo, garantire l'igienizzazione dei locali ultimate le attività d'uso, a mezzo di utilizzo di presidi igienizzanti a base alcolica o di cloro;
- b) consumare i pasti giornalieri a mezzo di utilizzo di posate e piatti monouso in Pvc, avendo cura al termine di riporli all'interno di apposito e personale contenitore utilizzato per la raccolta indifferenziata, dentro il quale vanno riposti altresì tovaglioli di carta, mascherine, guanti e quant'altro utilizzato giornalmente dagli interessati;
- c) Indossare guanti monouso chiudere bene i sacchetti senza schiacciarli con le mani utilizzando dei lacci di chiusura o nastro adesivo. Una volta chiusi i sacchetti, i guanti usati vanno gettati nei nuovi sacchetti preparati per la raccolta indifferenziata (due o tre sacchetti possibilmente resistenti, uno dentro l'altro). Subito dopo lavare le mani con sapone per almeno 60 secondi, o con prodotti a base di alcol o di cloro.
- d) tossire e starnutire utilizzando fazzoletti di carta, da riporre dentro il medesimo contenitore di cui sopra, o utilizzando la piega del braccio;
- e) igienizzare più volte durante la giornata le mani, avendo cura di utilizzare detergenti a base di alcol o di cloro.

DISPONE CHE

la presente Ordinanza venga trasmessa al Comando della Polizia municipale, alla locale Stazione dei Carabinieri, che vigileranno sull'osservanza della presente Ordinanza, oltre che alla Prefettura di Reggio Calabria, ed al Dipartimento di prevenzione dell'ASP di Reggio Calabria;

la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale e notificata alle parti interessate a cura del Comando di Polizia municipale;

che i dati personali inerenti le misure, di cui alla presente ordinanza siano trattati, in ogni fase del procedimento e da tutti i soggetti coinvolti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge;

AVVERTE CHE

salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure disposte con la presente ordinanza da parte dei suoi destinatari è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, in conformità a quanto previsto dall'art. 4 del Decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma